legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 10/2022
del 14 febbraio 2022

BANKING AND FINANCE

HIGHLIGHTS

Regolamento Emittenti. Avvio della consultazione per il recepimento della normativa UE in materia di cross border distribution of funds e obblighi di trasparenza informativa su temi di sostenibilità da parte dei financial market participants e financial advisers

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi. Pubblicati in GU UE i nuovi regolamenti UE in tema di obblighi informativi degli enti creditizi

Solvency II. Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione UE in materia di informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve e dei fondi propri di base per le segnalazioniPRIIPs.

PRIIPs. Pubblicata in GU UE la modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul KID

DALLA CORTE

Credito fondiario. Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa agli effetti del superamento del limite di finanziabilità

Responsabilità degli esponenti. La responsabilità del direttore generale della banca capogruppo per vicende della controllata

ALTRE NOTIZIE

Rischi climatici e finanza sostenibile. Banca d'Italia istituisce il Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità

Piani di risanamento. Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

Sistemi di garanzia dei depositi. Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA sugli stress test

HIGHLIGHTS

Regolamento Emittenti. Avvio della consultazione per il recepimento della normativa UE in materia di *cross border distribution of funds* e obblighi di trasparenza informativa su temi di sostenibilità da parte dei *financial market participants* e *financial advisers*

La Consob ha posto in pubblica consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti) al fine di:

- adeguare il Regolamento Emittenti alla Direttiva UE 2019/1160 e al Regolamento UE 2019/1156 sulla distribuzione *cross-border* dei fondi di investimento ("Direttiva e Regolamento *Cross Border Distribution of Funds* – CBDF");
- implementare il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR") e il Regolamento UE 2020/852 ("Regolamento Tassonomia"), con particolare riferimento all'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli OICR.

Relativamente al Regolamento CBDF, le principali aree di intervento riguardano:

1. la disciplina prevista con riferimento alle *local facilities* che devono essere messe a disposizione in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di parti di OICVM UE o in caso di commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di FIA italiani e di FIA UE;
2. la disciplina sulla cessazione della commercializzazione di quote o azioni di OICVM UE (cfr. nuovo art. 22-*bis*); di FIA riservati da parte di GEFIA UE (cfr. art. 28-*quater*, nuovo comma 6-*bis*); di FIA italiani e UE presso investitori al dettaglio da parte di GEFIA UE (cfr. nuovo art. 28-*novies*.1) e cessazione, da parte di un gestore italiano, della commercializzazione di quote/azioni di FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia (cfr. nuovo art. 28-*ter*.1);
3. la disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati. In particolare, si propone di introdurre un nuovo articolo che disciplina la pre-commercializzazione di FIA riservati;
4. la disciplina sulle comunicazioni di *marketing* applicabile in caso di offerta al pubblico relativa agli OICR.

Relativamente all'adeguamento al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le modifiche proposte sono finalizzate a integrare le disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di informazioni precontrattuali, al fine di agevolare gli operatori che in questo modo potranno reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta. In particolare, in base all'art. 6, par. 3, del Regolamento SFDR:

a) per gli OICVM italiani e i FIA aperti non riservati, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto richiamato dagli artt. 17 e 27 del Regolamento Emittenti, redatto secondo lo Schema 1 di cui all'Allegato 1B al medesimo Regolamento;
b) per i FIA chiusi non riservati, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono fornite nel prospetto ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 13-bis, del Regolamento Emittenti;
c) per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel documento d'offerta di cui all'art. 28 del Regolamento.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob **entro l'11 marzo 2022** online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno).

[clicca qui]

torna su

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi. Pubblicati in GU UE i nuovi regolamenti UE in tema di obblighi informativi degli enti creditizi

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 febbraio 2022:

1. il Regolamento delegato (UE) 2022/192 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che gli enti creditizi devono notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
2. il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione previste (ITS) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni che gli enti creditizi devono notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

In particolare, le nuove dipsosizioni intendono promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, attraverso un maggior dettaglio delle informazioni specificate nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014.

[clicca qui]

torna su

Solvency II. Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione UE in materia di informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve e dei fondi propri di base per le segnalazioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 febbraio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186, che individua le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

In particolare, al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77-*quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77-*quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:

a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio;
b) gli *spread* «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità;
c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione.

Inoltre, per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il Regolamento in commento dovrà pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

[clicca qui]

torna su

PRIIPs. Pubblicata in GU UE la modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul KID

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 febbraio la rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di *performance*, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla *performance* passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio stabilito nel medesimo articolo.

[clicca qui]

torna su

DALLA CORTE

Credito fondiario. Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa agli effetti del superamento del limite di finanziabilità

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 4117 del 9 febbraio 2022, hanno affrontato la questione concernente la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilità richiamati dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 ("TUB"). In particolare, la Corte è chiamata a valutare se il contratto di mutuo fondiario con cui viene erogato capitale di importo superiore all'80% del valore dell'immobile concesso in garanzia sia colpito da nullità assoluta oppure se sia soltanto irregolare.

Negli anni la giurisprudenza si è espressa nel senso di prevedere la nullità del contratto, basando il proprio assunto sulla nullità testuale di cui all'art. 117, comma 8, TUB, che assegna alla Banca d'Italia il potere di prescrivere "*che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".*

Tale tesi è stata superata in ragione del fatto che il mancato rispetto del limite di finanziabilità non costituirebbe una circostanza normalmente accertabile al momento della stipulazione del contratto, atteso che la Banca d'Italia, nel determinare il limite dei finanziamenti, non ha al contempo prescritto la necessaria indicazione nel contratto degli elementi di riferimento, quale il valore dell'immobile o il costo delle opere.

Successivamente, la giurisprudenza ha propeso per l'applicabilità dell'art. 1424 c.c., al fine di "recuperare" il contratto nullo attraverso l'istituto della conversione in contratto di mutuo ipotecario ordinario.

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza in commento, hanno concluso per la riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal *nomen iuris* adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari. In tal modo, il rispetto del c.d. "scarto di garanzia" finirebbe per incidere non sul piano della validità del contratto, ma unicamente sulla possibilità di applicare, al programma negoziale posto in essere dalle parti, le peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanziamento fondiario e, dunque, sulla possibilità per l'istituto di godere della relativa disciplina di favore.

[clicca qui]

torna su

DALLA CORTE

Responsabilità degli esponenti. La responsabilità del direttore generale della banca capogruppo per vicende della controllata

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4006 dell'8 febbraio 2022, ha chiarito che la responsabilità del direttore generale della banca capogruppo per le anomalie e disfunzioni organizzative della società controllata rilevate in sede ispettiva, non si qualifica come responsabilità oggettiva per fatto altrui (ossia per fatto degli organi e dei dipendenti della banca controllata), ma configura una responsabilità per fatto proprio, ossia per infrazioni concernenti l'attività della capogruppo, distinte e ulteriori rispetto alle infrazioni concernenti l'attività della banca controllata.

Per quanto concerne le irregolarità riscontrate in sede ispettiva, la Suprema Corte ha concluso che l'onere della prova dell'illecito amministrativo che grava sull'autorità di vigilanza è adeguatamente soddisfatto allorquando le stesse emergano dalla produzione delle risultanze ispettive.

Infatti, i verbali ispettivi, per tutti gli aspetti, anche relativi all'esame della documentazione, in relazione ai quali non hanno efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.

[clicca qui]

torna su.

ALTRE NOTIZIE

Rischi climatici e finanza sostenibile. Banca d'Italia istituisce il Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità

Per dare un ulteriore impulso alla sua azione sui temi della sostenibilità la Banca d'Italia, con avviso del 9 febbraio 2022, ha comunicato l'istituzione di un Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità. Il Comitato, presieduto da un membro del Direttorio, contribuirà a definire la strategia dell'Istituto sulla finanza sostenibile.

La Banca d'Italia ha anche costituito al proprio interno un Nucleo Cambiamenti climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza sostenibile, che segue l'evoluzione delle discussioni in materia, stimola e coordina le analisi, favorisce la condivisione delle informazioni tra i partecipanti ai diversi gruppi di lavoro nazionali e internazionali. Il Nucleo collabora anche con le analoghe strutture di recente create presso la Banca centrale europea e alcune altre banche centrali nazionali.

[clicca qui]

torna su

Piani di risanamento. Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

Banca d'Italia, con la nota n. 24 del 10 febbraio 2022, ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) di volersi conformare agli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11).

Le linee guida EBA/GL/2021/11 abrogano e sostituiscono a decorrere dal 14 febbraio 2022 gli orientamenti sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) del 6 maggio 2015 cui la Banca d'Italia si era conformata nel 2017 con il provvedimento in tema di piani di risanamento (n. 193605 del 15 febbraio 2017) poi sostituito integralmente con il Provvedimento del 1° settembre 2020 recante le disposizioni e le aspettative in materia di contenuti dei piani di risanamento.

La nota della Banca d'Italia, dunque, conferma l'avvenuta attuazione degli orientamenti dell'EBA attraverso la modifica del Provvedimento del 1° settembre 2020.

[clicca qui]

torna su

ALTRE NOTIZIE

Sistemi di garanzia dei depositi. Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA sugli stress test

La Banca d'Italia, con la nota n. 23 dell'8 febbraio 2022, ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA "Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE" (EBA/GL/2021/10).

I predetti Orientamenti dell'EBA, pertanto, assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella "Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza".

Gli orientamenti si applicano ai sistemi di garanzia dei depositi quando tali sistemi eseguono prove di stress dei propri meccanismi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE.

Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 14 febbraio 2022. Gli stessi modificano e sostituiscono le precedenti linee guida del 2016 (EBA/GL/2016/02), che si intendono abrogate con effetto dalla medesima data.

[clicca qui]

torna su

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it